



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 439 del Registro del 30 LUGLIO 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. GRECO-BENIZIO" per lo svolgimento della gara sportiva ciclistica su strada denominata "III^ TROFEO MADONNA DELLA STELLA" programmata in data 9 Agosto 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare, l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 7, 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 161;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: "Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell'11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell'8/03/ 2024);

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con protocollo n.0429022 del 16/07/2026, con la quale il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. GRECO-BENIZIO", con sede legale in Cisternino (BR), alla via Fasano n. 63, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara ciclistica su strada, denominata "III^ TROFEO MADONNA DELLA STELLA" che si svolgerà in data 9 Agosto 2026, con la partecipazione di circa n. 100 atleti, di categoria amatoriale;



REGIONE PUGLIA

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà le strade del comune di Cisternino in C/da Figazzano, la strada comunale n. 35 Pentimella-Ficazzano del comune di Locorotondo compresa tra le intersezioni di C/da Figazzano di Cisternino e la SC 35 Mavugliola e la strada provinciale S.P. n. 12 di pertinenza della Provincia di Brindisi;

ATTESO CHE con nota Protocollo N.0435392/2026 del 20/07/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto all'associazione organizzatrice della competizione di comunicare eventuali provvedimenti ostativi all'espletamento della gara o contenenti prescrizioni, adottati dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara;

VISTI l'atto di nulla osta al transito sul tratto di competenza (SC n. 35 Pentimella-Ficazzano) espresso dal Comune di Locorotondo, subordinatamente alle condizioni ivi indicate, allegato all'istanza di autorizzazione, nonché il Nulla Osta allo svolgimento della gara limitatamente alle strade di propria competenza, rilasciato dal Comune di Cisternino, subordinatamente alle condizioni ivi indicate, acquisito agli atti con Protocollo n.0446416 del 24/07/2026;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della gara, contestuale all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art. 9, comma 6, del C.d.S) con Polizza Convenzione CSI, polizza RCT n.90304 e polizza infortuni n. 90303;

VISTO il certificato di Assicurazione rilasciato da Poste Assicura S.p.A. con cui si attesta che la polizza Convenzione, composta dalla polizza RCT n. 90304 e della polizza Infortuni n. 90303 intestata a CSI - Centro Sportivo Italiano, emessa da Poste Assicura S.p.A. con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/12/2025 e scadenza alle ore 24.00 del 30/12/2026, comprende la copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso terzi degli organi periferici, delle associazioni, società sportive, circoli, parrocchie, oratori aderenti CSI per l'attività svolta, compresa l'organizzazione di manifestazioni e gare;

VISTO il certificato di rinnovo amministrativo affiliazione anno sportivo 2025/2026 dell'Associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. GRECO-BENIZIO" al Centro Sportivo Italiano A.P.S.- Comitato CSI di Brindisi, acquisito agli atti con Protocollo n.0446416 del 24/07/2026;

VISTI l'elenco delle strade interessate dal percorso di gara e la planimetria, allegati all'istanza di autorizzazione, nonché il Piano di Sicurezza, acquisito agli atti con Protocollo n.0446416 del 24/07/2026;



REGIONE PUGLIA

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della stessa nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

l'associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. GRECO-BENIZIO", con sede legale in Cisternino (BR), alla via Fasano n. 63, allo svolgimento della gara ciclistica su strada, denominata "III^ TROFEO MADONNA DELLA STELLA" programmata per il giorno 9 Agosto 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente le seguenti prescrizioni :

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti, impegnati nella competizione, con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno un'ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle



REGIONE PUGLIA

aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;

- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nell'istanza di autorizzazione e nel piano di sicurezza, richiamati in premessa;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, dare preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici; urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia delle strade percorse dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara, secondo quanto previsto dai regolamenti della Federazione ciclistica italiana e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, richiamato in premessa;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di idonei materiali protettivi (balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento), in prossimità dei tratti più pericolosi del percorso;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive in materia di gare ciclistiche.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara l'intero percorso sia ripulito da cartelli, nastri segnaletici e da eventuali rifiuti e che sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi lungo tutto il percorso.



REGIONE PUGLIA

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata all'esistenza dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, adottati dalla Prefettura di Brindisi e dalla Prefettura di Bari, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Locorotondo e di Cisternino, e gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della competizione.

È fatto obbligo alle forze di polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della gara per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e della sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel parere favorevole richiamato in premessa.

Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose o animali derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
Dott. Cristian Casili